



**STUDIO PIRINU**  
Consulenti del Lavoro

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

*Ai Sig.ri Clienti dello Studio*

### **Le informative per l'azienda NOVEMBRE 2024**

<i>News novembre</i>	2
Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri 2025	6
Convertito in Legge il Decreto <i>Omnibus</i>	8
<i>Bonus Natale</i>	12
Revisione del sistema sanzionatorio Inps – Chiarimenti	15
Patente a crediti per accesso ai cantieri, ultime precisazioni dell'ispettorato del lavoro	18
Diffida accertativa nuove indicazioni INL	21
Regolamentazione delle delega unica dell'intermediario	22
Preposto in cantiere	23

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### Lavoratori marittimi: chiarimenti sull'indennità di malattia

L'Inps, con messaggio n. 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti ai datori di lavoro in merito all'indennità di malattia dei lavoratori marittimi, indicando le nuove istruzioni per la corretta trasmissione all'interno dei flussi UniEmens dei seguenti dati:

- valorizzazione dell'elemento imponibile;
- indennità sostitutiva dei riposi compensativi;
- determinazione “retribuzione teorica” per il calcolo delle indennità di malattia;
- monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi.

(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n. 3456)

#### Voucher stage: istanze entro l'8 novembre 2024

Invitalia, con notizia del 7 ottobre 2024, ha informato che è *online* la *call* per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti presso le proprie sedi in Italia e all'estero.

Possono accedere all'iniziativa le società di diritto italiano, con codice fiscale e partita Iva italiani, con almeno 30 dipendenti. Le imprese interessate, presentando la domanda di partecipazione sulla piattaforma dedicata [rete.giovani2030.it](http://rete.giovani2030.it) entro l'8 novembre 2024, possono manifestare il loro interesse a ospitare, per un periodo di 6 mesi, fino a un massimo di 3 stagisti, diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presso le proprie sedi in Italia e negli altri Paesi UE.

Per ogni stagista da formare l'impresa riceverà da Invitalia, al termine dello stage, un contributo sotto forma di *voucher* di 10.000 euro. In fase di presentazione della domanda le imprese possono decidere di co-finanziare lo *stage*, avendo così più possibilità di vedersi assegnare il *voucher*.

Nella fase successiva l'azienda procederà direttamente con il processo di selezione e contrattualizzazione dei candidati.

Viene precisato che le domande saranno prese tutte in considerazione e non sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione.

(Invitalia, notizia, 7 ottobre 2024)

#### Imprese di autotrasporto iscritte all'Albo: versamento quota 2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024 la delibera 9 ottobre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che indica la misura della quota dovute dalle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'anno 2025, da versare entro il 31 dicembre 2024.

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 9 ottobre 2024)

#### Lavoratori delle piattaforme digitali: nuove norme UE per migliorare le condizioni di lavoro

Il Consiglio dell'Unione Europea, con comunicato stampa del 14 ottobre 2024, ha reso noto di aver adottato la Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali, che contiene nuove norme volte a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali.

La Direttiva renderà più trasparente l'uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate. Contribuirà, inoltre, a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare

dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli Stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione.

La Direttiva entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE; gli Stati membri avranno poi 2 anni per recepirne le disposizioni.

(Consiglio dell'Unione Europea, comunicato stampa, 14 ottobre 2024)

## IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

### **Riduzione premi e contributi Inail 2025**

È stato pubblicato nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 24 settembre 2024, che ha approvato la deliberazione n. 67 del CdA Inail 30 luglio 2024, che per l'anno 2025 fissa al 14,80% la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, da applicare ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2025, l'aggiornamento delle relative tariffe.

(D.I., 24 settembre 2024)

### **Variazione interessi di rateazione e sanzioni civili Inail**

L'Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, ha informato che, in seguito alla riduzione al 3,40% del Tur a far data dal 23 ottobre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato al 9,40%. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Dal 23 ottobre 2024 il tasso per la determinazione delle sanzioni civili è pari all'8,90%.

(Inail, circolare, 22 ottobre 2024, n. 32)

### **Gestione pubblica: implementazione applicativo gestione e variazione posizione contributiva**

L'Inps, con messaggio n. 3457 del 18 ottobre 2024, ha comunicato di aver implementato l'applicativo *web* per la gestione e la variazione della posizione contributiva dei soggetti giuridici con obbligo di contribuzione alle Casse e ai Fondi afferenti alla Gestione pubblica con la nuova funzionalità "*Richiesta di variazione*" e ne ha dettagliato il funzionamento.

(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n. 3457)

### **Variazione interessi di dilazione e sanzioni civili Inps**

L'Inps, con circolare n. 92 del 21 ottobre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 17 ottobre 2024, che ha ridotto il Tur di 25 punti base, ha comunicato che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 23 ottobre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all'8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti).

(Inps, circolare, 21 ottobre 2024, n. 92)

#### **Causali contributo per il versamento dei contributi Inps da destinare agli enti bilaterali**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Inps da destinare agli enti bilaterali, che saranno operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 15 ottobre 2024, n. 49/E)

### **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

#### **CU 2025: richiesta applicazione maggiore aliquota e/o rinuncia alle detrazioni d'imposta**

L'Inps, con messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, ha comunicato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13, Tuir, per l'anno 2025 possono darne comunicazione compilando l'apposita dichiarazione on line sul sito dell'Istituto, accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia".

Il messaggio precisa anche che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E/2023, è interesse del sostituto comunicare all'Istituto, mediante il servizio suddetto, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale. Ciò in quanto un prospetto dei familiari a carico completo nella certificazione fiscale (CU 2025) consente all'Agenzia delle entrate la corretta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli, permettendo, quindi, al contribuente di accettare la dichiarazione precompilata proposta e di beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n.3458)

#### **Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone: presentazione delle domande di pensione**

L'Inps, con messaggio n. 3351 del 9 ottobre 2024, ha offerto istruzioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l'Inps e il Japan Pension Service, Istituzione giapponese competente, in relazione all'accordo di sicurezza sociali Italia-Giappone in vigore dal 1° aprile 2024. Secondo tale accordo, come precisato con circolare Inps n. 54/2024, non è prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ma le istituzioni di ciascuno Stato contraente devono farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione, nonché della documentazione allegata, all'Istituzione dello Stato contraente in base alla cui legislazione la domanda è presentata.

Pertanto, le domande di pensione a carico dell'assicurazione giapponese devono essere presentate dai soggetti residenti in Italia presso le strutture territoriali dell'Inps, che provvedono a trasmetterle all'Istituzione giapponese competente, unitamente alla documentazione allegata.

Invece, le domande di pensione a carico dell'assicurazione italiana devono essere presentate all'Inps:

- dai residenti in Giappone, attraverso il consueto canale telematico o anche per il tramite dell'Istituzione giapponese competente, che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale Inps di Perugia;
- dai residenti in Italia, unicamente attraverso il canale telematico e sono gestite dalla Struttura territoriale dell'Inps competente in base al criterio della residenza o da quella cui fa capo l'ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

(Inps, messaggio, 9 ottobre 2024, n. 3351)

### **Certificati di malattia e visite mediche di controllo: nuova funzione nell'AppIO e in MyINPS**

L'Inps, con messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, ha comunicato l'attivazione di un nuovo servizio sull'AppIO, su Inps Mobile e MyINPS, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici, e ne ha illustrato le funzionalità.

Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l'indicazione del Puc attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC). Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici" presente sul sito istituzionale Inps per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, previa autenticazione tramite Spid, Cie 3.0, Cns o eIDAS. Nella comunicazione viene, altresì, fornito il relativo link per facilitare l'accesso al servizio. La comunicazione rimane visibile nell'area riservata MyINPS per 60 giorni.

Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "*Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo*" per la consultazione dell'esito.

(Inps, messaggio, 9 ottobre 2024, n. 3337)

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: FLUSSI D'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI 2025

Con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, i Ministeri del lavoro, dell'interno, dell'agricoltura e del turismo, hanno commentato i Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l'anno 2025.

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;
- n. 730 quote per lavoro autonomo;
- n. 110.000 quote per lavoro stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici.

Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'interno - dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

La precompilazione è consentita:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i *click day* rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al *click day* del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il *click-day*, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda *A-bis*) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9, del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, T.U.I.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

## Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO *OMNIBUS*

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024 della L. 143/2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto *Omnibus*.

Di seguito si riepilogano le disposizioni più interessanti per l'amministrazione del personale.

	Contenuto
<b>Articolo 2</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.</p> <p>La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.</p>
<b>Articolo 2-bis</b>	<p><b>Bonus 100 euro lavoratori dipendenti</b></p> <p>In attesa dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,</li><li>- dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;</li><li>- dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e dell'articolo 5, D.Lgs. 209/2023.</li></ul> <p>Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir;</p> <p>b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, Tuir;</p> <p>c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente,</p>

	<p>è rapportata al periodo di lavoro.</p> <p><u>Erogazione dell'indennità</u></p> <p>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l'indennità risulta non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.</p> <p>L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l'indennità erogata dal sostituto d'imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.</p>																						
<p><b>Articolo 3</b></p>	<p><b>Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Viene stabilito che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-<i>quater</i>, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.</p> <p>Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.</p>																						
<p><b>Articolo 6</b></p>	<p><b>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</b></p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:</p> <table border="1" data-bbox="363 1400 1412 2004"> <thead> <tr> <th>Provincia</th> <th>Comune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bergamo</td> <td>Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td>Brescia</td> <td>Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td>Lecco</td> <td>Bulciago e Molteno</td> </tr> <tr> <td>Monza e Brianza</td> <td>Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano</td> </tr> <tr> <td>Sondrio</td> <td>Andalo Valtellino e Bema</td> </tr> <tr> <td>Varese</td> <td>Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate</td> </tr> <tr> <td>Provincia Verbano</td> <td>Cusio-Ossola e Stresa</td> </tr> <tr> <td>Vercelli</td> <td>Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa</td> </tr> <tr> <td>Bolzano</td> <td>Martello</td> </tr> <tr> <td>Trento</td> <td>Peio e Rabbi</td> </tr> </tbody> </table>	Provincia	Comune	Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve	Brescia	Ponte di Legno	Lecco	Bulciago e Molteno	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano	Sondrio	Andalo Valtellino e Bema	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate	Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa	Bolzano	Martello	Trento	Peio e Rabbi
Provincia	Comune																						
Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve																						
Brescia	Ponte di Legno																						
Lecco	Bulciago e Molteno																						
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano																						
Sondrio	Andalo Valtellino e Bema																						
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate																						
Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa																						
Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa																						
Bolzano	Martello																						
Trento	Peio e Rabbi																						

Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve
-------	--

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l'applicazione

L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

- a. il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
- b. il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- c. i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano

L'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) , e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la

Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta

L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell'opzione

Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237-239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: **BONUS NATALE**

Con la circolare n. 19/E/2024 l'Agenzia delle entrate commenta e fornisce istruzioni sull'articolo 2-bis, D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2024 (c.d. Decreto *Omnibus*), che ha stabilito che, nelle "more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111", sia erogata, *una tantum* per l'anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Il *bonus* è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso);
- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo 5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.

Non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, Tuir.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il *bonus* coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione, mentre nessuna riduzione del *bonus* deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il *bonus*, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Con riferimento al requisito reddituale, ai fini del calcolo del reddito complessivo occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento, quindi si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1, D.L. 201/2011 e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, L. 197/2022. Rileva anche la quota esente dei redditi agevolati di cui:

- all'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;

- all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;

- all'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Con riferimento alla situazione familiare, il *bonus* spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;

- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario del *bonus* oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del *bonus*).

Nella fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti, il *bonus* spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza *more uxorio* non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del *bonus*.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia 2 genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore dipendente che:

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;

- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

Per quanto riguarda l'imposta lorda, l'indennità può essere concessa quando la stessa è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir. Non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, prevista dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 216/2023, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. In altri termini, ai fini del riconoscimento del *bonus*, è necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

### **Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore**

Il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore, cui il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del *bonus*, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero.

Il *bonus* è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell'Irpef.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio, i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, analogamente al lavoratore dipendente che abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 senza percepire il *bonus*.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO INPS – CHIARIMENTI

A fronte dell'operatività del nuovo sistema sanzionatorio previdenziale, l'Inps ha emanato la recente circolare n. 90/2024, andando a offrire agli operatori alcune indicazioni pratiche; si ricorda, infatti, che la nuova disciplina riguarda gli inadempimenti commessi a far data dal 1° settembre 2024.

Di seguito si propone una schematizzazione delle osservazioni fornite dall'Istituto.

### **Sanzioni civili per omissione contributiva**

Si ricorda che l'omissione contributiva ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

La sanzione civile, ordinariamente prevista, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto. La novità prevede che se il trasgressore effettua spontaneamente il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge e in unica soluzione, prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, l'anzidetta maggiorazione non trovi applicazione.

Con la circolare n. 90/2024, l'Inps indica che *“il pagamento deve intendersi ‘in unica soluzione’ anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta”*.

Trascorso il termine di 120 giorni, quindi, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

### **Sanzioni civili per evasione contributiva**

Si ricorda che, come da nuova specifica legislativa, l'evasione contributiva ricorre nel caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Ciò, in particolare, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi, ovvero mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere e/o di retribuzioni erogate.

In tale caso resta immodificata, pur con la recente riforma, l'ordinaria sanzione civile che prevede, appunto, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto. Ciò nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto, spontaneamente, comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo.

### **Il ravvedimento operoso**

Una forma di ravvedimento operoso, sul piano previdenziale, si riscontra quando il trasgressore effettua una denuncia spontanea della propria situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi. In tale situazione le sanzioni civili, per evasione, vengono declassate a omissione, calcolando il dovuto nella misura del Tur

maggiorato di 5,5 punti, laddove il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia anzidetta.

La nuova disciplina, inoltre, offrendo una nuova e ulteriore ipotesi, prevede che, se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione civile sarà pari al Tur maggiorato di 7,5 punti.

L'Inps, in proposito, ricorda che *“al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: “La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.*

Una novità si riscontra anche per il caso del ravvedimento operoso con pagamento in forma rateale. Stante la nuova formulazione sui termini di ravvedimento, quindi, l'Inps specifica che *“la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini”.* Si ricorda tuttavia che le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria se il contribuente non provvede al versamento o vi provvede in misura insufficiente o tardiva.

### **Sanzioni civili con accertamenti degli enti impositori**

L'Inps ricorda che, per i casi in cui l'ente impositore accerti d'ufficio la situazione debitoria, anche a seguito di verifiche ispettive, qualora il contribuente provveda al pagamento dei contributi, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure vi provveda a mezzo rateizzazione con domanda entro i 30 giorni, otterrà una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, per i casi di omissione o evasione.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

### **Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi**

Tale situazione può verificarsi nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo. Con la novella normativa viene previsto che la sanzione consisterà nell'applicazione dei soli interessi legali, laddove il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Si ricorda che per tali casistiche era prevista l'applicazione di una sanzione pari al Tur, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Attività di compliance**

Una rilevante novità riguarda le disposizioni che prevedono nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In tali termini l'Inps metterà, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso, relativi a:

- rapporti di lavoro;
- imponibili previdenziali;
- altri elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente avrà tuttavia la facoltà di segnalare all'Inps “*eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti*”.

Saranno quindi inviate ai contribuenti apposite delle comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea degli inadempimenti riscontrati. Ciò avverrà tramite l'applicativo denominato “*Web Compliance*”, con il quale sarà trasmessa, via pec al contribuente, ovvero, a un suo intermediario, una comunicazione di anomalia.

L'Inps fa presente che il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con apposita deliberazione del CdA Inps (delibera n. 67/2024), sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

#### **Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto**

L'istituto indica che, prevedendo un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre P.A., da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.

La nuova norma prevede la possibilità per l'Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste suddetti sarà la pec. Il termine per l'adempimento fissato dall'Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: PATENTE A CREDITI PER ACCESSO AI CANTIERI, ULTIME PRECISAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO**

Come è noto dal 1° ottobre 2024 è necessario che i lavoratori autonomi o le imprese posseggano la patente a crediti (o abbiano inviato apposita pec all'Ispettorato nazionale del lavoro) per l'accesso ai cantieri mobili o temporanei, ovvero, per l'accesso a qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. In sostanza il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano “*fisicamente*” nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) e i possessori di attestazione di qualificazione SOA di cui si dirà meglio più oltre. Dopo la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che ha definito i diversi profili applicativi, l'INL interviene nuovamente con alcune risposte a quesiti e con la nota n. 376 del 7 ottobre 2024. Nelle *faq* rilasciate il 4 ottobre l'Ispettorato precisa che l'invio tramite pec all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno già operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della pec. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

A proposito dell'utilizzo del portale nella nota n. 376/2024, l'Ispettorato ricorda che la trasmissione della pec non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l'istanza tramite il servizio *online*. Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l'autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. Si invita pertanto, per coloro i quali hanno trasmesso la pec, a procedere per tempo onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi all'approssimarsi del termine del periodo transitorio durante il quale era sufficiente l'autodichiarazione inviata.

In una successiva risposta, sempre fornita il 4 ottobre, si chiarisce, anche se la medesima indicazione era già contenuta nella circolare INL n. 4/2024, che il Legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a

crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nel caso poi un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, D.Lgs. 81/2015 si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

In ultimo viene definitivamente chiarito che la dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo si potrà considerare veritiera tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti verificati alla luce della normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della patente a crediti. Con ciò evidenziando che non potrà riguarda adempimenti che non sarà possibile ritenere obbligatori o perché non ancora previsti (ad esempio, il nuovo accordo Stato-Regioni, etc.) o perché non richiesti (ad esempio, Documento unico di regolarità fiscale - Durf - non richiesto in quanto l'azienda non rientra nel campo di applicazione dello stesso).

Come succintamente anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l'accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti. Restano esclusi, precisano i tecnici dell'Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, etc.) nonché le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008, e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche stante proprio quanto indicato nel comma 2, articolo 1, D.M. 132/2024.

### **Requisiti e rilascio della patente**

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CCIAA;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (Durc) e fiscale (Durf) la dichiarazione attinge alla circostanza di essere in regola con gli

adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Il portale, a regime, viste le diverse categorie di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “*non obbligatorietà*” o “*l’esenzione giustificata*” di un determinato requisito. Qualora venisse accertato l’assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati l’Ispettorato potrà emanare un provvedimento di revoca della patente a crediti per un periodo di 12 mesi. Da ciò ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio, assenza di Durc) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.

È opportuno ricordare che qualora la patente sia richiesta dai soggetti delegati indicati all’articolo 1, L. 12/1979, essi dovranno munirsi delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti come poc’anzi descritti.

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito *internet*, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all’atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (ad esempio, anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

### **Decurtazione crediti e limite minimo di operatività**

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell’allegato I-*bis*, D.Lgs. 81/2015. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: DIFFIDA ACCERTATIVA NUOVE INDICAZIONI INL

A fronte delle novità previste in tema di diffida accertativa (D.Lgs. 103/2024) l'INL ha fornito una serie di note esplicative, da ultimo la nota n. 7296/24.

Si ricorda che tale istituto giuridico prevede, in termini generali, l'invito al trasgressore, contenuto nel verbale di ispezione, di porre fine alla violazione riscontrata, quale fattispecie illecita, adempiendo alle prescrizioni impartite nel termine 20 giorni.

Nella recente citata nota l'INL tratta, dapprima, la questione legata alla c.d. *"diffida ora per allora"*.

Viene subito fatto presente che la nuova disposizione normativa *"troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data"*.

Si chiarisce inoltre che il provvedimento di diffida amministrativa dovrà comunque essere adottato, anche qualora venga accertato che una delle violazioni diffidabili sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo; l'adozione della diffida amministrativa è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sull'eventuale recidiva. Sarà quindi richiesto al trasgressore di riferire circa l'eventuale sussistenza di progressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.

Attenzione, inoltre, alla notifica della diffida, dato che dal suo perfezionamento decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore, e l'eventuale obbligato in solido, possono porre termine alla violazione.

L'INL raccomanda quindi che, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (*ex* L. 890/1982) o in alternativa, ovviamente, a mezzo notifica effettuata da un funzionario dell'amministrazione, escludendo, pertanto, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLE DELEGA UNICA DELL'INTERMEDIARIO**

Si comunica che con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 è stato ufficialmente il modello unico di delega agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, per l'accesso ai servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia entrate-Riscossione. Detto provvedimento, oltre a definire il contenuto delle informazioni minime da indicare nella delega, ne uniforma la scadenza per tutti i servizi, fissandola al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata conferita. La trasmissione della delega all'Agenzia delle entrate avverrà esclusivamente per via telematica e in modo sicuro, sia direttamente dall'utente sia tramite il suo intermediario. La data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega verrà annunciata con un avviso sui siti *web* istituzionali. Il provvedimento stabilisce inoltre che le deleghe già attive resteranno valide fino al giorno della loro scadenza originaria, comunque non oltre il 30 giugno 2026. A tal riguardo, i contribuenti potranno scegliere di conferire una nuova delega secondo le modalità previste dal provvedimento. Infine, se la nuova delega viene assegnata a un intermediario che ha già una delega ancora valida, quest'ultima sarà automaticamente revocata al momento della conferma della nuova delega.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

### **Oggetto: PREPOSTO IN CANTIERE**

Si comunica che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpello n. 4/2024 ha precisato i seguenti aspetti:

- l'individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore;
- il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi;
- nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza;
- in alcuni casi, come per l'utilizzo di ponteggi, le attività devono essere svolte esclusivamente sotto la diretta supervisione del preposto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.